

Rapporto del Governo Italiano sulle misure adottate per dare effetto alle disposizioni della Convenzione n. 29 del 1930 riguardante “il lavoro forzato” redatto in conformità all’art. 22 della Costituzione dell’OIL.

La Convenzione OIL n. 29/1930 è stata recepita nel nostro ordinamento con Legge n. 274 del 1934 e la Costituzione Italiana, preservando il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) riconosce la dignità sociale dell’individuo e sancisce il superamento formale di ogni forma di coazione del lavoro (art. 3).

Si ribadisce l’esclusione dalla definizione di “lavoro forzato od obbligatorio” (art. 2 punto 2 della Convenzione) di qualsiasi servizio preteso in base a leggi sul servizio militare obbligatorio relativo a lavori di natura puramente militare e connesso a speciali esigenze di durata limitata; in particolare si richiama:

- l’art. 59 del D.P.R. n. 335 del 1982 che disciplina il richiamo in servizio per speciali esigenze di coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti, assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato.
Il richiamo, disposto con decreto del Ministro dell’Interno, sentiti gli interessati, ha la durata di un anno e può essere prorogato di 1 altro anno qualora perdurino le esigenze di servizio.
- l’art. 76 del D.P.R. n. 335 del 1982 che prevede in via generale che il personale della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze Armate di Stato.
Il personale cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite d’età è iscritto in apposito ruolo, rimane a disposizione della Polizia di Stato e per esigenze di mobilitazione, può essere richiamato in servizio. In realtà tale istituto è da anni disapplicato e comunque non è adottato senza l’esplicito assenso degli interessati.
- l’art. 139 del R.D. 773 del 1931 per il quale gli Uffici di vigilanza ed investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali, agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria.

Questi istituti prevedono forme di lavoro che vanno inquadrare più che nel “lavoro obbligatorio” nel principio di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 4 comma 2°; artt. 41 e 42 3° comma della Costituzione Italiana.

Richiamando il precedente rapporto inviato a cd Organismo nell'ottobre 2002, si fa presente che in data 11 agosto 2003 è stata emanata la Legge n. 228 riguardante "misure contro la tratta di persone" (allegato n. 1)

Questa legge ha modificato radicalmente la definizione di *riduzione in schiavitù*, specificando anche un comportamento ad essa analogo ovvero la *riduzione in servitù*. E' una norma destinata ad avere un campo di applicazione molto ampio soprattutto per sanzionare, in generale, comportamenti di sfruttamento o in particolare, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione, accattonaggio, le prestazioni lavorative in condizioni di sfruttamento e completa soggezione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Vengono previste misure specifiche per la repressione di questi comportamenti che modificano gli articoli 600,601 602 del Codice Penale.

Nell'art. 600 al concetto originario in schiavitù, si aggiunge quello di *riduzione in servitù* che comprende una condotta che di fatto dà luogo ad una situazione di sfruttamento, sia al fine di ottenere prestazioni sessuali, per se o per altri, sia per l'impiego di un soggetto in attività di accattonaggio, e nello svolgimento di specifiche prestazioni lavorative.

Dalla formulazione di tale norma si evince che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata non solo mediante violenza, minaccia e inganno, ma anche abuso di autorità, o approfittamento di una situazione di necessità.

E' presa in considerazione, altresì, anche la condotta di chi si approfitta di una persona che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica, comprendendo disabili, handicappati psichici e minori e la condotta attuata mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

L'art. 601 definisce ora *la tratta di persone*. Si condanna la condotta di chi, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dell'art. 600, induce l'ingresso, il soggiorno o l'uscita o il trasferimento all'interno del territorio dello Stato, nei confronti di una persona che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo medesimo.

L'art. 602 infine sancisce le pene in caso di "*acquisto e alienazione di schiavi*".

La precedente formulazione dell'articolo 600 C.P. prevedeva una fattispecie di reato più generica, che poneva problemi interpretativi notevoli, soprattutto perché non era sempre di facile individuazione l'ipotesi della condizione analoga alla schiavitù; tale concetto, nel senso storico del termine, è sostanzialmente sparito.

Oggi normalmente tutta una serie di pressioni, forme di assoggettamento, di sottoposizione al dominio mediante inganno, minaccia, violenza, abuso, sono normalmente finalizzate all'ottenimento di risultati per lo più di carattere economico, e la riduzione in uno stato di servitù si individua di più attraverso questi comportamenti.

Il nuovo articolo 600 ha il pregio di soddisfare le esigenze di “tipicità” della fattispecie incriminatrice e ciò perché il principio cardine del diritto penale è che la **norma è tassativa**, ovvero si può condannare una persona solo in base a fatti che siano espressamente previsti dalla norma penale sanzionatrice e non per condotte simili non comprese nella stessa.

L’articolo in oggetto mantiene una distinzione tra le nozioni di schiavitù e di servitù, ma dal punto di vista pratico, non ha grande rilievo perché entrambi i comportamenti sono puniti in modo identico.

L’assoggettamento deve essere continuativo, deve trattarsi di una condotta abituale e non di un singolo episodio: E’ inoltre un reato “permanente”, pertanto quando la consumazione della condotta - prevista dalla legge come reato – è iniziata all’estero per poi proseguire nel nostro Paese, è punibile secondo la legge italiana ai sensi dell’art. 6 del Codice Penale.

Con la modifica dell’art. 600 c.p. si è introdotta un’altra novità importante, la punibilità della condotta di **mantenimento in uno stato di soggezione continuativa**; cioè si prende in considerazione anche la condizione della persona che sia già in condizione di schiavitù e venga poi trattata e assoggettata da altri con identica responsabilità.

E’ stata estesa infine una particolare tutela alla riservatezza delle vittime di questi reati, che possono usufruire di particolari forme di protezione.

La legge n 228 prevede inoltre all’art. 13 l’istituzione del **Fondo per le vittime antitrattra** destinato a programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime di reati previsti dalla stessa, oltre che per le finalità contemplate dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione.

Non sono però ancora approntati mezzi sufficienti per far fronte concretamente alle politiche di solidarietà previste dalla normativa in oggetto, ciò perché il finanziamento del fondo avviene attraverso i canali previsti dall’art. 18 del T.U. citato o attraverso la confisca dei beni.

Oltre la legge citata n. 228 del 2003 si rappresentano le modifiche apportate con Legge n. 277 del 19 dicembre 2002 agli artt. 69 8° comma, 70 1° comma e art. 47 della Legge n. 354 del 26/7/75 di cui al precedente rapporto in tema di procedimento in materia di liberazione anticipata e di estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all’affidamento in prova al servizio sociale (art. 3) (all. n. 2); nonché Legge n. 207 del 1 agosto 2003 in tema di sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni (all. n. 3).

A conclusione è doveroso segnalare che pur essendo prevista dall'Ordinamento Penitenziario l'obbligatorietà del lavoro per i detenuti condannati con sentenza passata in giudicato e per gli internati sottoposti alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e della colonia agricola, il lavoro costituisce, nella realtà penitenziaria attuale, una opportunità cui può accedere una percentuale limitata della popolazione detenuta a cui la stessa aspira considerando ciò un beneficio. Nel 2003 i detenuti lavoranti sono stati 13.630 pari al 24,2 % dei detenuti presenti (all. n 4), con una diminuzione dello 0,8% circa rispetto ai dati risultanti dalle statistiche riportate nel precedente rapporto.

Allegati:

- 1) Legge n. 228 dell'11/8/2003
- 2) Legge n. 277 del 19/12/2002
- 3) Legge n. 207 del 1/8/2003

MTL

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.